

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 464

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D314/17

Roma, 29 settembre 2017

Signor Paridecete,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 settembre 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Dorotele' Felice,

Anna Finocchiaro



Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

29 SET. 2017

Ricevuto h 21.00.

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2015, n. 214, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*), per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, di due direttive europee in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

L'esercizio della delega correttiva ed integrativa trova fondamento nell'articolo 31 comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), richiamato dal citato art. 1 della legge n. 214/2015, che autorizza l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di attuazione della legge di delegazione europea entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti.

Il provvedimento interviene su alcuni aspetti della disciplina della protezione internazionale che richiedono un intervento correttivo anche per la necessità di armonizzare tale legislazione con successivi interventi normativi come il decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017 (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*).

In particolare, il citato d.l. n. 13/2017 ha autorizzato l'Amministrazione dell'interno ad assumere 250 funzionari amministrativi altamente specializzati da destinare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Ciò consente una revisione della composizione e delle modalità di funzionamento delle medesime Commissioni con l'obiettivo di garantire, oltre che la professionalizzazione dei componenti, anche la continuità della composizione dei collegi che nella pratica si è rivelato un aspetto di notevole criticità per la presenza di componenti non dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali funzioni.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca modifiche al d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, già modificato dal Capo II del d. lgs. n. 142/2015, con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 2013/32 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale.

La lettera a), dell'articolo, modifica l'art. 4 del d.lgs 25/2008, eliminando alcuni riferimenti normativi superati e prevedendo l'assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, del personale altamente qualificato di cui è stata autorizzata l'assunzione con l'articolo 12 del citato



decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, proprio ai fini dell'assegnazione a tali Commissioni. A ciascuna Commissione sarà assegnato un numero di funzionari non inferiore a quattro (n. 1). Non muta il numero massimo delle Commissioni, tuttavia nella individuazione delle sedi e delle relative circoscrizioni dovrà essere assicurata la distribuzione sull'intero territorio nazionale (n. 2). Considerata la nuova composizione delle Commissioni, è soppressa la disposizione che prevede che le Sezioni presso le medesime Commissioni sono composte dai membri supplenti delle Commissioni. Rimane invariato anche il numero massimo di Sezioni che si possono istituire (n. 3). Muta invece la composizione delle Commissioni territoriali, in cui non saranno più presenti i funzionari della polizia di Stato né i componenti designati dalla Conferenza Stato-Città o dall'ANCI, sostituiti dai predetti funzionari amministrativi con compiti istruttori (n. 4). Quanto alle modalità di nomina dei componenti delle Commissioni, fermo restando il decreto del Ministro dell'interno per la nomina del presidente della Commissione, l'esperto designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) e i funzionari amministrativi con compiti istruttori sono nominati con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Non mutano le disposizioni che individuano il *quorum* per la validità della costituzione e della deliberazione della Commissione territoriale: si specifica che la maggioranza dei componenti, richiesta per la validità della costituzione della Commissione, è calcolata sul numero di quattro componenti fissato dall'articolo 4, comma 3, settimo periodo. Il *quorum* rimane invariato anche nel caso in cui la Commissione sia integrata con la partecipazione di un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 5).

La lettera b) attribuisce alla Commissione nazionale per il diritto di asilo compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni territoriali.

la lettera c) prevede che il colloquio del richiedente protezione internazionale è effettuato dai funzionari amministrativi con compiti istruttori, i quali sottopongono la deliberazione alla Commissione che assume la decisione. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.

L'articolo 2 del provvedimento si propone di emendare alcune lacune o incoerenze normative in materia di minori stranieri non accompagnati. In particolare, si attribuisce al tribunale per i minorenni anziché al giudice tutelare il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del d.lgs. n. 142 del 2015 (comma 1, lettera a)).

Il co. 5 di detto articolo prevede, infatti, che l'autorità di pubblica sicurezza dia «immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al giudice tutelare competente per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli artt. 343 e ss. c.c., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali



competente per il censimento e monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

Il «doppio binario» giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare, costituisce un'inutile e dannosa complicazione procedimentale in quanto comporta l'invio doppio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali, nonché l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, con tutte le conseguenze che ne derivano in materia di incombenze di cancelleria, iscrizione nei registri generali, avvisi, ascolto del minore da parte di due diversi giudici, rischio di sovrapposizione dei due procedimenti, con un dispendio di energie e di costi ingiustificato (soprattutto in un contesto di grave sofferenza degli uffici giudiziari).

Il rischio concreto, però, è che i due procedimenti, quello minorile e quello aperto presso il giudice tutelare, possano di fatto sovrapporsi, creando interferenze l'un l'altro, e soprattutto non apportando alcun beneficio concreto alla tutela del minore straniero non accompagnato.

Peraltro l'elenco dei tutori è istituito presso i tribunali per i minorenni, in forza della recente legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*).

Nella medesima prospettiva è novellato l'art. 26 del dlgs. n. 25 del 2008 (comma 2, lettere a) e b).

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, è, invece, diretta a individuare l'autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età di cui all'articolo 19-bis, comma 9, del d.lgs. n. 142 del 2015. L'attuale testo normativo presenta infatti una grave lacuna in proposito.

La scelta cade sul tribunale per i minorenni, che rappresenta la soluzione maggiormente garantista per il superiore interesse del minore, in ragione della specializzazione dell'autorità giudiziaria individuata. Resta ferma l'impugnabilità del provvedimento mediante reclamo a norma dell'art. 739 c.p.c..

Il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento corregge il rinvio alle disposizioni del codice civile presente nell'art. 11, comma 2, della citata legge n. 47/2017, recante disposizioni sull'elenco dei tutori volontari, sostituendo l'errato riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile (relative alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio) con quelle di cui al titolo X, capo I, del medesimo libro, in materia di tutela dei minori.

Infine, il comma 4 dell'articolo 2 emenda la non chiara disposizione di cui all'articolo 19-bis del citato d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, che esclude erroneamente l'applicabilità ai minori non accompagnati di tutte le disposizioni del predetto decreto-legge. Infatti, stante l'assenza, in particolare, di un procedimento giurisdizionale riservato ai minori per i ricorsi in materia di protezione internazionale, anche i minori non accompagnati pacificamente devono far valere i loro diritti nelle forme di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal predetto decreto-legge. A tal fine, si prevede, l'applicazione ai minori non accompagnati esclusivamente delle disposizioni del citato decreto-legge relative alla competenza delle neo istituite sezioni specializzate presso i tribunali ordinari



distrettuali, ai procedimenti giurisdizionali nonché ai procedimenti amministrativi funzionali al riconoscimento della protezione internazionale.

In assenza del correttivo proposto e qualora si accedesse ad un'interpretazione letterale della disposizione si lascerebbero i minori non accompagnati privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie.



RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento rimodula la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in considerazione dell'autorizzazione all'assunzione di 250 funzionari amministrativi altamente specializzati da destinare alle predette Commissioni prevista dal decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017. Prevede altresì norme di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria in tema di tutela e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

Articolo 1

Le nuove disposizioni sulle Commissioni territoriali si limitano a rivederne la composizione senza introdurre alcuna modifica sulle competenze delle medesime Commissioni e Sezioni e sul loro numero complessivo.

Tale revisione della composizione delle Commissioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lascia invariato il numero dei componenti. Infatti, per ciascuna Commissione, due dei funzionari amministrativi la cui assunzione è stata autorizzata dall'articolo 12 del citato decreto legge n. 13/2017, sostituiranno i due componenti designati, rispettivamente, dalla Polizia di Stato e dalla Conferenza Stato-Città. Lo stesso vale per le Sezioni che operano, come già attualmente previsto, in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali ex articolo 4, comma 2 bis del decreto legislativo 25/2008, che è stato modificato dal presente decreto, ma non innovato sul punto.

I funzionari amministrativi risultano in numero congruo rispetto alle modifiche previste nel testo, ove si consideri che il numero massimo delle Commissioni, comprese le sezioni, è pari a 50 e i funzionari da assumere sono pari a 250 unità.

Conseguentemente, presso ogni Commissione e sezione può essere assicurata la presenza di quattro funzionari amministrativi (per un numero complessivo di 200) garantendo, in ogni caso, il numero necessario di presenze per lo svolgimento delle sedute. Gli altri 50 funzionari potranno essere distribuiti nelle Commissioni o nelle sezioni ove si registra un maggior numero di domande.

In merito al gettone di presenza, poiché esso spettava, ex articolo 4 del decreto legislativo 25/2008 sopra citato (commi 2, 2bis e 3) anche ai componenti delle Sezioni, le modifiche introdotte non recano oneri a carico della finanza pubblica.

Considerato che il numero dei componenti delle Commissioni rimane invariato, rimane dunque invariata la spesa per i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione e della Sezione, gravante sul capitolo 2255, del CDR 4, tab. 8.



Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni, tale attività discende dal più generale compito già svolto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del d.lgs. n. 25/2008 e dall'art. 13 del d. P.R. n. 21/2015.

Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

La modifica del comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015 intende evitare una doppia giurisdizione sui minori stranieri non accompagnati - giudice minorile e giudice tutelare-, con la conseguenza di ridurre le interferenze che potrebbero crearsi nei relativi procedimenti, scongiurando altresì inutili dispendi di energie e costi dovuti all'attivazione di un doppio procedimento, come ad esempio il doppio invio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali o l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, con l'aggravio del lavoro delle cancellerie presenti su tutto il territorio nazionale, già sofferenti per la grande mole di lavoro giornaliero, snellendo le procedure esistenti ed ampliando la tutela del minore non accompagnato.

Le modifiche all'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, mirano alla stessa esigenza di semplificazione, sostituendo nei pertinenti riferimenti normativi il Tribunale per i minorenni al giudice tutelare.

La modifica dell'articolo 19-bis, comma 9, del d.lgs. n. 142/2015 individua quale autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento di attribuzione dell'età del minore non accompagnato il pubblico ministero minorile. Al riguardo, si rappresenta che la migliore configurazione delle competenze del settore in capo al pubblico ministero non coinvolge alcun profilo di nuova onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di ordinarie attività istituzionali.

La nuova formulazione dell'articolo 19-bis del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, è rivolta esclusivamente a garantire ai minori non accompagnati l'esistenza di un procedimento giurisdizionale per il riconoscimento della protezione internazionale. La disposizione che escludeva l'applicabilità delle disposizioni in materia di riconoscimento della protezione internazionale nei confronti dei minori non accompagnati, introdotta in sede di conversione del citato decreto-legge - eccetto la tutela in ambito giurisdizionale - non ascriveva effetti di natura finanziaria.

La modifica normativa all'articolo 11, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, riporta la materia relativa ai tutori volontari nominati presso ogni Tribunale per i minorenni, nell'ambito delle disposizioni del codice civile inerenti la disciplina della tutela (inserite nel libro X del c.c.) anziché in quelle riferite alla potestà genitoriale (trattate dal libro IX del c.c.).

Le due ultime modifiche, atteso il loro carattere ordinamentale, non sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.



Articolo 3

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4

L'articolo reca disposizioni transitorie di carattere ordinamentale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, ha
avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

29 SET. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno

Titolo: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE'DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2015, n. 214, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*), per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, di due direttive europee in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

L'intervento normativo incide sulle modalità di funzionamento e sulla composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare alle predette Commissioni sono assegnati i funzionari amministrativi altamente qualificati la cui assunzione è stata autorizzata dal recente decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con l'obiettivo di assicurare continuità e professionalità nell'attività delle Commissioni territoriali. I predetti funzionari, che sostituiranno, nella composizione della

Commissione, i funzionari della polizia di Stato e i rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza Stato-Città o dall'ANCI, effettueranno il colloquio con il richiedente asilo, sottoponendo poi la decisione alla Commissione di cui fanno parte.

Alla Commissione nazionale per il diritto di asilo sono assegnati compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni territoriali. Contiene, inoltre: disposizioni che incidono sulla competenza dell'organo giurisdizionale in materia di apertura delle tutele e di nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati; disposizioni che esplicitano che, a seguito degli accertamenti socio-sanitari, il provvedimento finale di accertamento dell'età è emesso dal Procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni e che competente al ricorso su tale provvedimento è il tribunale per i minorenni; disposizioni che emendano la non chiara norma di cui all'articolo 19-bis del d.l. n. 13 del 2017 (che sembrerebbe poter escludere l'applicabilità ai minori stranieri non accompagnati di tutte le disposizioni del decreto stesso) nel senso che la non applicabilità di tali disposizioni ai minori stranieri non accompagnati è limitata esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto medesimo, in materia di effettività delle espulsioni e di efficienza dei centri di permanenza per i rimpatri . In difetto di tale ultima modifica e qualora si accedesse ad una interpretazione letterale della norma, si lascerebbero i minori non accompagnati privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale; disposizioni correttive dell'erronea indicazione di parte del codice civile contenute nella legge n. 47 del 2017.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento in esame è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- d.P.R. 12 gennaio 2015, n.21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

- legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, in particolare:

- la lett. a) modifica l'art. 4 del d.lgs. n. 25/2008;
- la lett. b) modifica l'art. 5 del d.lgs. n. 25/2008;
- la lett. c) modifica l'art. 12 del d.lgs. n. 25/2008

L'articolo 2 apporta le modifiche di seguito riportate.

- Il comma 1 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in particolare:
 - la lettera a) modifica l'articolo 19, comma 5;
 - la lettera b) modifica l'articolo 19-bis, comma 9.
- Il comma 2 modifica l'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in particolare :
 - la lettera a) modifica il comma 5;
 - la lettera b) modifica il comma 6;
- Il comma 3 modifica l'articolo 11, comma 2 della legge 7 aprile, n. 47;
- Il comma 4 modifica l'articolo 19-bis del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e funzioni di Regioni ed enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono allo stato attuale progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario, rispetto al quale non si ravvisa pertanto alcun profilo di incompatibilità.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in corso in materia di procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale. E' tuttavia, ancora pendente la procedura di infrazione n. 2014/2171 per la presunta violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE, in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. I rilievi della Commissione sono relativi all'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele ed alla scarsità del numero dei tutori, in relazione al numero di minori dei quali devono occuparsi. Gli interventi normativi rispondono anche alla necessità di superare le criticità emerse sul punto e di perfezionare così l'avanzata disciplina di tutela dei minori stranieri non accompagnati introdotta con la legge n. 47 del 2017.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di intervento normativo riconducibile a principi normativi di derivazione europea, il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative con il correttivo in esame.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo del provvedimento non introduce disposizioni che comportano gli effetti indicati nel titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento, neppure di carattere correttivo o integrativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È previsto il successivo adeguamento delle vigenti norme regolamentari in materia di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili.

RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE'DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive del decreto legislativo n.142/2015, che attua due direttive europee in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e la direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Lo schema di provvedimento è stato predisposto in applicazione della legge 24/12/2012 n.234 che all'art.31 comma 5 prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi atti normativi.

La revisione delle norme del decreto legislativo n.142/2015 si incentra sulla riforma della composizione e delle modalità di funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La revisione della composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale consegue all'autorizzazione all'assunzione di 250 funzionari altamente qualificati da destinare alle medesime Commissioni prevista dal recente decreto-legge n. 13/2017 (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*), con l'obiettivo di potenziare la qualità del sistema e di assicurare professionalità e continuità al lavoro delle Commissioni. Infatti, tali funzionari sostituiranno all'interno della Commissione i funzionari della Polizia di Stato e i componenti designati dalla Conferenza Stato-Città o dall'ANCI,

che non svolgendo tali funzioni in via esclusiva non sono sempre in grado di garantire la continuità dei lavori. Rimane invece il componente designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati (UNHCR) in considerazione del valore aggiunto che deriva alle Commissioni dal coinvolgimento dell'Alto Commissariato.

Lo schema di decreto, inoltre, reca disposizioni di modifica della disciplina prevista per i minori stranieri non accompagnati (di seguito "msna"), attribuendo al tribunale per i minorenni anziché al giudice tutelare il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del dlgs. n. 142 del 2015. Attualmente tale norma prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al giudice tutelare competente per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli artt. 343 e ss. c.c., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza.

Il «doppio binario» giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare, costituisce un'inutile e dannosa complicazione procedimentale in quanto comporta l'invio doppio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli Enti locali, nonché l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, con tutte le conseguenze che ne derivano sia in ordine ad un inutile appesantimento delle incombenze di Cancelleria, iscrizione nei registri generali, avvisi, ma soprattutto in ordine al pericolo che la frammentazione delle competenze oggi prevista, per le difficoltà di coordinamento tra uffici giudiziari diversi (soprattutto in un contesto di grave sofferenza degli uffici giudiziari), rischi di vanificare o di minimizzare la portata innovativa delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017 che mirano al miglior perseguimento del prevalente interesse del minore straniero non accompagnato. Proprio in vista del perseguimento di tale obiettivo, infatti, la legge n. 47 del 2017 ha reso obbligatoria l'istituzione presso ogni Tribunale per i minorenni di un elenco di "tutori volontari" che, previa adeguata formazione da parte dei garanti regionali per l'infanzia, saranno selezionati dagli stessi Tribunali minorili. E' previsto, inoltre, che i presidenti dei Tribunali per i minorenni stipulino appositi protocolli d'intesa con i garanti stessi "per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari".

Da ultimo, deve essere posto in evidenza come le modifiche apportate si rendano indispensabili anche alla luce dell'attuale pendenza della procedura di infrazione 2014/2171, aperta nei confronti dell'Italia per la violazione della direttiva 2003/9/CE ("direttiva accoglienza") e della Direttiva 2005/85/CE ("direttiva procedure"), in relazione ai tempi eccessivamente lunghi registrati per l'apertura delle tutele dei msna (nei Tribunali ordinari siti in circondari maggiormente interessati dal fenomeno migratorio sono stati registrati anche sei mesi tra la comunicazione da parte dell'autorità di p.s. e l'apertura della tutela) ed alla scarsità del numero dei tutori in relazione al numero dei minori di cui ciascuno di essi deve occuparsi. Va

rilevato, al riguardo, che dal monitoraggio effettuato dal Ministero della Giustizia per fornire alla Commissione i dati richiesti, si è rilevato come i tempi per l'apertura delle tutele siano significativamente più brevi proprio nei distretti di Corte d'appello presso i quali, a seguito di intese tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minori, l'apertura della tutela e la nomina del tutore, sia pure in via provvisoria ai sensi della legge 184/1983, è stata disposta dal Tribunale per i minorenni e non dal Tribunale ordinario, notoriamente maggiormente gravato. E' chiaro quindi, come la modifica proposta, che unifica presso il Tribunale specializzato tutte le competenze tutelari, dalla costituzione dell'albo dei tutori volontari, alla loro nomina, alla gestione successiva della tutela, non potrà che dare maggiore pregnanza ed effettività alle norme previste dalla legge n. 47 del 2017 e favorire l'archiviazione della procedura di infrazione, alla luce della possibilità di superare rapidamente le criticità indicate dalla Commissione.

Risponde alla medesima ratio di razionalizzazione del sistema, concentrando tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso lo stesso giudice l'ulteriore proposta diretta ad individuare l'autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età di cui all'articolo 19-bis, comma 9, del Dlgs. n. 142 del 2015. L'attuale testo normativo presenta infatti una grave lacuna in proposito. La scelta cade sul tribunale per i minorenni in quanto costituisce la soluzione che maggiormente garantisce la tutela dell'interesse del minore. Resta fermo il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minori a norma dell'art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte di appello. Si corregge, inoltre, il rinvio di cui all'art. 11, comma 2, della l. n. 47 del 2017, recante disposizioni sull'elenco dei tutori volontari, sostituendo l'errato riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile, relative alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio con quelle di cui al titolo X, capo I, del medesimo libro, in materia di tutela dei minori.

Si emenda, infine, la non chiara disposizione di cui all'articolo 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, che esclude erroneamente l'applicabilità ai minori non accompagnati di tutte le disposizioni del predetto decreto nel senso che la non applicabilità di tali disposizioni ai minori stranieri non accompagnati è limitata esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto medesimo, in materia di effettività delle espulsioni e di efficienza dei centri di permanenza per i rimpatri. In difetto di tale ultima modifica e qualora si accedesse ad una interpretazione letterale della norma, si lascerebbero i minori non accompagnati privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con

L'intervento normativo

L'obiettivo perseguito è sostanzialmente quello di assicurare maggiore stabilità e professionalità alla composizione delle Commissioni territoriali e quello di conferire maggiore razionalità ed efficienza al sistema di identificazione e tutela dei minori stranieri non accompagnati.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato verificando i tempi medi di esame delle domande di protezione da parte delle Commissioni territoriali competenti.

Per quanto riguarda le altre modifiche, il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato sulla verifica dei tempi medi per lo svolgimento dell'intera procedura: di identificazione, di apertura della tutela dei minori stranieri non accompagnati nonché sulla verifica del rapporto tra il numero dei tutori ed il numero dei minori ad essi affidati.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni del provvedimento producono effetti diretti nei confronti dei cittadini stranieri che presentano richiesta per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

Nel 2016 sono state presentate n. 123.600 richieste di protezione internazionale.

Nel 2017, fino all'8 settembre, sono state presentate 100.206 richieste di protezione internazionale.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state accolte le raccomandazioni e proposte pervenute dall'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) relative alla revisione della composizione delle Commissioni territoriali, nella direzione di una maggiore professionalizzazione e specializzazione dei suoi componenti, attraverso l'impiego in qualità di istruttori e di decision makers del personale altamente qualificato reclutato sulla base del citato decreto-legge n. 13/2017, proposta peraltro condivisa dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

È stata inoltre consultata l'ANCI per quanto riguarda la modifica delle Commissioni territoriali, con riferimento alla sostituzione del componente designato dalla Conferenza Stato-Città o dall'ANCI.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata esclusa, in quanto la situazione attuale ha evidenziato la necessità di provvedere quanto prima alla revisione della composizione delle Commissioni territoriali.

La riforma della composizione delle Commissioni territoriali non può essere realizzata senza un intervento normativo.

L'omesso trasferimento presso il tribunale per i minorenni di tutte le competenze in tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, determinerebbe, nel corso del tempo, l'inefficienza del nuovo sistema disegnato dalla legge 47 del 2017 vanificandone gli obiettivi. Inoltre, tale inefficienza finirebbe per essere sanzionata in esito alla procedura di infrazioni dinanzi menzionata. Gli altri interventi proposti risultano indispensabili al fine di non creare lacune normative o incongruenze nel sistema.

SEZIONE 4 –opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le scelte normative relative alle Commissioni territoriali sono conseguenti all'incremento di funzionari da destinare alle stesse disposto dal decreto legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017. Le proposte in tema di minori stranieri non accompagnati sono le uniche possibili per evitare crisi del sistema delineato dalla legge n. 47 del 2017 e si inseriscono, come le precedenti, in un quadro normativo di derivazione europea che non consente ampi spazi di discrezionalità.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;**

Il provvedimento rimodula l'organizzazione delle Commissioni territoriali intervenendo sulla composizione e prevedendo l'inserimento di funzionari altamente specializzati.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi ma piuttosto vantaggi in termini di capacità di rendere un servizio qualitativamente migliore da parte delle Commissioni territoriali, attraverso la presenza di funzionari altamente qualificati.

La proposta di modifica relativa ai minori stranieri non accompagnati comporta evidenti vantaggi di razionalizzazione e di coordinamento dell'intero quadro normativo, con conseguente accelerazione dei tempi per l'apertura delle tutele dei msna ed un miglioramento della qualità dell'intervento assistenziale, con tutte le competenze finalmente accentrate presso l'unica autorità giudiziaria specializzata in tema di minori. Dal punto di vista organizzativo essa determina un indubbio risparmio di risorse, giacchè per la tutela di un unico minore non saranno più iniziati due diversi procedimenti presso Uffici giudiziari differenti .

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento normativo non ha effetti diretti né indiretti sulle imprese in quanto non introduce alcun onere o adempimento a carico delle imprese né interferisce in alcun modo con l'attività d'impresa. Esso incide infatti esclusivamente sui diritti e sulle garanzie dei cittadini stranieri che presentano domanda di protezione internazionale e sui minori stranieri non accompagnati

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi a carico di cittadini e imprese né a carico dei cittadini stranieri diretti destinatari del provvedimento. Il provvedimento non ha introdotto né eliminato alcun onere di raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazione e documenti alla pubblica amministrazione. Non sono introdotti requisiti, standard, obblighi e oneri né sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive UE oggetto di recepimento.

Rispetto alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale nulla cambia, rispetto alla legislazione vigente, per i cittadini stranieri per i quali non è introdotto alcun onere ulteriore di allegazione o altro.

Peraltro, sotto il profilo del procedimento per il riconoscimento della protezione

internazionale il provvedimento rafforza le garanzie a tutela dei cittadini stranieri che hanno diritto a tale riconoscimento tenuto conto della modifica della composizione della Commissione territoriale, finalizzata a dare maggiore stabilità e professionalità a detto organismo. Sotto altro aspetto la proposta normativa rafforza le garanzie poste a tutela dei minori stranieri non accompagnati.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione dell'intervento normativo non richiede nuove risorse amministrative e gestionali poiché si colloca all'interno di procedimenti e attività già previsti dalle norme vigenti. Sotto il profilo finanziario l'intervento sulla composizione delle Commissioni territoriali, non richiede risorse aggiuntive: all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse del Ministero dell'interno già stanziare a legislazione vigente.

Quanto alla proposta normativa in tema di minori stranieri non accompagnati, l'intento è quello di evitare una doppia giurisdizione - giudice minorile e giudice tutelare- scongiurando inutili dispendi di energie e costi dovuti all'attivazione di un doppio procedimento, come ad esempio il doppio invio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli Enti locali o l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, con l'aggravio del lavoro delle Cancellerie presenti su tutto il territorio nazionale, già sofferenti per la grande mole di lavoro giornaliero.

La modifica proposta si muove nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – Le modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, relativo alla composizione delle Commissioni territoriali, sono il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni centrali (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) e periferiche (prefetture) nonché le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in tema di minori stranieri non accompagnati sono i Tribunali per i minorenni ed i Tribunali ordinari, nonché il CSM ed il Ministero della Giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

La pubblicità e l'informazione dell'intervento relativo alle Commissioni territoriali saranno assicurate attraverso la diffusione di apposite circolari operative. Come di consueto, il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, al fine di garantire la più ampia divulgazione delle disposizioni introdotte.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio avente ad oggetto le Commissioni territoriali riguarderà la qualità delle procedure e delle attività per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale attività sarà svolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il ministero della Giustizia, anche in relazione alla procedura di infrazione, procederà a verificare l'incidenza delle modifiche sui tempi e sulla qualità della tutela dei msna.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Considerata la natura del decreto in esame, correttivo del decreto legislativo 142/2015, non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento

regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'interno sarà elaborata la prescritta verifica di impatto della regolamentazione a cadenza biennale, che prenderà in esame i benefici che il provvedimento si propone di perseguire.

La verifica sarà effettuata sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui alla lettera C) e della verifica effettuata tramite l'indicatore di cui alla sezione 1), lettera C), ossia i tempi medi di esame delle domande di protezione da parte delle Commissioni territoriali competenti.

A cura del Ministero della Giustizia sarà monitorato, anche in riferimento alla procedura di infrazione 2014/2171, con riferimento ai parametri indicati nella sezione 1 lett. a), l'effetto dell'intervento regolatorio in tema di maggiore efficienza e migliore qualità degli interventi di accoglienza e di tutela in favore dei minori stranieri non accompagnati.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli previsti dalle norme europee, con cui risulta assolutamente in linea.

Il provvedimento, infatti, non introduce obblighi e oneri non previsti dalle direttive europee di riferimento.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttiva 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati sulla base della delega conferita con la citata legge 7 ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/84/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni



concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

“1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.”;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono*



individuare le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.”;

3) al comma 2-bis, le parole da: *“una o più sezioni”* fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *“una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.”;*

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

5) al comma 4, dopo le parole: *“con la presenza della maggioranza dei componenti”* sono inserite le seguenti: *“di cui al comma 3, settimo periodo,”* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.”;*

b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: *“di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,”* sono inserite le



seguenti: *“di monitoraggio della qualità delle procedure e dell’attività delle Commissioni,”*;

c) all’articolo 12, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.”

ART. 2

(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.”
 - b) all’articolo 19-bis, comma 9, dopo le parole: *“Il provvedimento di attribuzione dell’età”* sono inserite le seguenti: *“è emesso dal tribunale per i minorenni ed”* e le parole: *“degli articoli 737 e seguenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell’articolo 739”*.
2. All’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5:
 - 1) al primo periodo, le parole: *“e al giudice tutelare”* sono soppresse e dopo le parole: *“codice civile”* sono inserite le seguenti: *“, in quanto compatibili”*;
 - 2) al secondo periodo, le parole: *“ giudice tutelare”* sono sostituite dalle seguenti: *“tribunale per i minorenni”*;
 - b) al comma 6, le parole: *“ed al giudice tutelare”* sono soppresse.
3. All’articolo 11, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, le parole: *“titolo IX”* sono sostituite dalle seguenti: *“titolo X, capo I”*.
4. All’articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi*



innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.”.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

